



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Allegato alla Delib.G.R. n. 26/26 del 21.5.2020**

## **REGISTRO DEI GRANDI EVENTI IDENTITARI**

**L.R. 21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c).**

**Modalità di riconoscimento della “Valenza turistica” dei Grandi Eventi Identitari e successivo inserimento nel “Registro dei Grandi Eventi Identitari”.**

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Procedure di riconoscimento e iscrizione nel Registro dei Grandi Eventi Identitari.

Art. 3 - Tipologia degli interventi ammessi a contributo

Art. 4 - Ripartizione dello stanziamento

Art. 5 - Mantenimento dello status di “Grande Evento Identitario”

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

Le presenti direttive stabiliscono le modalità di riconoscimento della “valenza turistica” dei grandi Eventi Identitari a matrice religiosa o laica e l'iscrizione nel “Registro dei Grandi Eventi Identitari” (GEI) istituito e tenuto dall'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio ai sensi deliberazione della Giunta regionale di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

Vengono inoltre definiti: la tipologia degli interventi e l'ammontare del contributo da assegnare alle manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico a valere sulla L.R. 21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c), limitatamente a quelle inserite nel “Registro dei Grandi Eventi Identitari” della Sardegna.

### **Art. 2**

#### **Procedure di riconoscimento e iscrizione nel Registro dei Grandi Eventi Identitari.**

In questa prima fase di istituzione del Registro GEI, l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio è autorizzato ad iscrivere un primo gruppo di Grandi Eventi Identitari, di seguito riportati, che per l'antica tradizione, per la diffusione territoriale, per la reputazione internazionale, per il costante sostegno finanziario e per il ritorno in termini economici, di immagine e di presenze turistiche, costituiscono un nucleo stabile e costante di grandi avvenimenti territoriali:

1. Festa di Sant'Efisio;
2. Festa di San Francesco di Lula;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Festa del Redentore;
4. Festa di Sant'Antioco Martire, Patrono di Sardegna;
5. Edizione della Cavalcata Sarda;
6. Discesa dei Candelieri;
7. Festa di San Simplicio;
8. Festa di San Costantino Ardia di Sedilo;
9. La Sartiglia;
10. San Salvatore di Sinis, Corsa degli Scalzi.

Possono essere iscritti nel Registro GEI, gli Eventi Identitari che rispettino i requisiti di cui al successivo art. 3, previa pubblicazione di Avviso Pubblico rivolto ai Comuni della Regione Sardegna che in forma singola, o in forma associata rappresentati dal capofila, potranno manifestare il proprio interesse ad ottenere il riconoscimento della “valenza turistica” dell'evento proposto e l'inserimento nel “Registro dei Grandi Eventi Identitari” della Sardegna.

La procedura di riconoscimento della “valenza turistica” della manifestazione e il successivo inserimento nel Registro sarà di tipo “valutativo”.

### **Art. 3**

#### **Tipologia degli interventi ammessi a contributo**

Le domande di iscrizione nel Registro GEI, dovranno essere corredate da idonea relazione che descriva la specificità dell'evento proposto, evidenzi la storicità dello stesso, l'appartenenza alla tradizione e identità regionale di matrice religiosa o laica, la rilevanza a livello internazionale, e che, nel contempo, costituisca un grande attrattore turistico.

Gli eventi “identitari” sono identificati secondo i criteri e parametri di seguito specificati:

1. storicità della manifestazione: non inferiore a 100 anni;
2. partecipazione all'evento: pluralità di soggetti espressione della tradizione isolana,
3. notorietà e popolarità dell'evento: impatto sullo scenario nazionale ed internazionale;
4. coinvolgimento degli Organismi Pubblici: almeno un Ente Pubblico di vario livello nel territorio di riferimento ove si svolge l'evento: Regione, Provincia, Comune, Unione dei Comuni, Città metropolitana, ecc.).

Gli eventi inseribili nel Registro saranno quindi costituiti dai grandi eventi della tradizione sarda (religiosa o laica), noti a livello internazionale, con storicità attestata di un secolo, in grado di coinvolgere amministrativamente o progettualmente tutti gli Organismi Pubblici che gravitano sul territorio ove la manifestazione si svolge. Nella domanda ciascun soggetto proponente dovrà definire in modo “dettagliato” le specificità della manifestazione rispetto ai requisiti sopra riportati.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le domande saranno esaminate da una apposita Commissione Tecnica composta dal Direttore generale, dal Dirigente del Servizio competente per centro di costo e da un funzionario, oltre ad un segretario verbalizzante.

Qualora in sede di istruttoria la Commissione rilevi che la documentazione prodotta sia insufficiente a sostenere il succitato riconoscimento, procederà a richiedere ulteriori integrazioni e/o chiarimenti.

Nel caso in cui l'evento proposto e/o la documentazione prodotta non risultino rispondenti agli obiettivi di programmazione istituzionale e/o a quanto previsto dai requisiti sopra definiti, l'istanza verrà dichiarata non ammissibile.

L'iscrizione nel Registro dell'evento sarà disposta con Decreto Assessoriale.

#### **Art. 4**

##### **Ripartizione dello stanziamento**

Agli eventi iscritti nel Registro GEI potrà essere riconosciuto un contributo il cui ammontare sarà disposto tenendo presente lo stanziamento in bilancio inerente il finanziamento della L.R. 21.4.1955, n. 7, art. 1, lett. c).

Il contributo sarà assegnato ai Comuni della Regione Sardegna che in forma singola, o in forma associata rappresentati dal capofila, presenteranno la propria istanza a seguito della manifestazione di interesse promossa annualmente dall'Assessorato ed in funzione della disponibilità dello stanziamento in bilancio.

#### **Art. 5**

##### **Mantenimento dello status di “Grande Evento Identitario”**

Il mantenimento dello status di “Grande Evento Identitario” delle manifestazioni inserite nel Registro e la conseguente concessione del contributo, è confermato annualmente nel rispetto dei requisiti e parametri definiti con le presenti direttive.